

ATTO COSTITUTIVO
“ASSOCIAZIONE SCHOOLS FOR FUTURE ODV”

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di ottobre,

i signori:

- Maurizio Scabbia, nato a Padova il 08/04/1962, residente in Noventa Padovana (PD), via Marezzane n. 26a, cod. fisc. SCBMRZ62D08G224U;
- Francesca Voltarel, nata a Treviso il 31/07/1975, residente in Padova, via G. Leopardi n. 41, cod. fisc. VLTFNC75L71L407C;
- Eleonora Zago, nata a Camposampiero il 19/03/2000, residente a Cadoneghe (PD), via Catarino 16/A, cod. fisc. ZGALNR00C59B563H
- Scabbia Elisabetta, nata a Padova il 11/11/1996, residente a Padova, via L. Pettinati n. 26, cod. fisc. SCBLBT96S51G224G
- Scabbia Michela, nata a Padova il 28/12/1967, residente a Cadoneghe (PD), via Catarino 16/a, cod. fisc. SCBMHL67T68G224H;
- Scabbia Renato, nato a Padova il 16/07/1963, residente a Padova (PD), via Guido D'Arezzo n. 11, cod. fisc. SCBRNT63L16G224A;
- Gheorghe Roset, nato a Moldavia, residente in via Conche n. 69 a Cadoneghe (PD), cod. fisc. RSTGRG98C24Z140F

convengono e stipulano quanto segue:

ART: 1 - Viene costituita l'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata **“SCHOOLS FOR FUTURE ODV”**.

ART. 2 - L'associazione ha sede in Noventa Padovana (PD), in via Marezzane 26°.

ART. 3 - L'Associazione è regolata dagli articoli dello Statuto Sociale che si allega al presente atto, dalle disposizioni previste dal CTS (Codice terzo settore) Dlgs 117/17, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (art. 36-38 C.C.);

ART. 4 - Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) L'Organo di controllo e il Revisore entrambi se nominati.

ART. 5 - L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità



della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART. 6 - L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, nr.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della legge 28.3.2003 art. 53 e successive modificazioni ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del D, Lgs. 117/2017;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, nr.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, nr.104, e alla legge 22 giugno 2016, nr.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

ART. 7 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà alla compilazione del bilancio con criteri di oculata prudenza. Il primo esercizio sociale si chiude il 31.12.2023.

ART. 8 - A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori:

- Maurizio Scabbia, Presidente
- Francesca Voltarel, Vice Presidente
- Eleonora Zago, Segretario

leg *DS* *12* *FR* *GR* *ES* *GR*

i quali dichiarano di accettare la carica ed informano che non esistono cause di ineleggibilità o decadenza per la nomina ricevuta. Il Consiglio resta in carica per tre esercizi e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

ART. 9 – L'Associazione fa richiesta di esenzione dai bolli in base all'art. 82 c. 5 dlgs 117/17.

ART. 10 - Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazione non riconosciuta.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Noventa Padovana, li 25/10/2023

Maurizio Scellie

Rh Sll

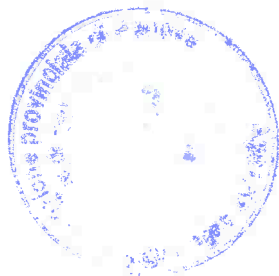
De cun Lell

Fleaura Logo

Georghe Roset

Elisabetta Scellie

Agneren Wchell



AGENZIA DI RACCOMANDA DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO DI PADOVA	
Reg. n°	06 NOV 2023 S3
Reg. n°	4294
€	IMPOSTA ESENTA

STATUTO ASSOCIAZIONE SCHOOLS FOR FUTURE ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **SCHOOLS FOR FUTURE ODV** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Marezzane 26a, 35027 nel comune di Noventa Padovana (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità.

L'associazione promuove attività di aiuto, ricerca, sostegno nell'ambito dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza, diretta ed indiretta a tutte le persone in difficoltà.

[Handwritten signatures in blue ink: a series of initials and names including RS, M, FF, GR, ES, and others.]

Tali obiettivi che si propone di svolgere in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, saranno perseguiti attraverso le attività di interesse generale individuate nell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#) e sono:

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, nr.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della legge 28.3.2003 art. 53 e successive modificazioni ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del D, Lgs. 117/2017;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 , della Legge 8 novembre 2000, nr.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992,nr.104, e alla legge 22 giugno 2016, nr.112,e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione potrà:

- favorire la scolarizzazione di bambini e giovani in difficoltà economico-sociale fornendo supporto ed informazioni utili;
- stimolare l'intervento pubblico, privato ed il volontariato, rivolto verso gli abitanti e le loro famiglie in particolare stato di disagio ambientale e socio - economico;
- organizzare convegni, attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione e cultura in collaborazione con Enti pubblici e privati, Italiani ed esteri;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- curare la pubblicazione di materiale divulgativo compresi libri e podcast;
- stipulare e sottoscrivere convenzioni con Scuole e Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati, Associazioni e altre Istituzioni Nazionali e Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti;
- concedere erogazioni provenienti dalla gestione patrimoniale o donazioni appositamente raccolte, per promuovere e sostenere progetti specifici anche di associazioni ed organizzazioni ed enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria, educativa e scolastica allo scopo di migliorare la qualità di vita di tutte le persone in difficoltà;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

A titolo esemplificativo:

- richiesta di sponsorizzazioni o contributi;
- gestire beni immobili e mobili di proprietà, prendere o dare in locazione sia beni mobili che beni immobili.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo potrà assumere personale specializzato estraneo all'Associazione. Può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali sia rivolte a soci che ai non associati, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Def ES H FF GR ES AR

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione

1.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Sono ammessi i rimborsi nei limiti art. 17 comma 4 Dlgs 117/17.

L'organizzazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17 c.5 del D.Lgs-117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Decade automaticamente l'associato che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (previsto al verificarsi delle condizioni di legge)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e/o inserito nel sito Web.

Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype ecc.) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso, il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo ovvero da persona scelta dall'assemblea a maggioranza assoluta degli

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

intervvenuti.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

ag PR D JF GR ES qf

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri mediante avviso scritto da inviare almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è spedito ai Consiglieri alternativamente a mezzo lettera o e-mail, agli indirizzi comunicati al momento della nomina. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica, con le stesse modalità descritte per le riunioni telematiche dell'Assemblea.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.

Ad ogni consigliere spetta un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- nomina il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione,
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- decide l'ammontare della quota associativa annuale,
- delibera la convocazione dell'Assemblea,
- delibera in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con collaboratori e consulenti esterni,
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale,

Handwritten signatures in blue ink: MF, PS, D, FF, GR, ES, JF

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

La carica di Consigliere si perde per dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel comma precedente l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltosi.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

[Handwritten signatures in blue ink]

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato, l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi specifici
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures in blue ink]

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Maurizio Sallia
Rho SM
Deveso Pore

Eleonora Lago
Giorgio Roset
Elisabetta Sabbie

Francesca Dell'Acqua